



## TRIBUNALE DI AREZZO

Arezzo, 23 aprile 2024

*Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.*

Oggetto: Decreti ingiuntivi in materia bancaria.

Il Presidente

comunica che nel corso di una riunione tenuta il 15 aprile 2024 il magistrati del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo hanno deciso, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, che nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo in materia bancaria avverso il consumatore, qualora il ricorso monitorio non fosse esaustivo, il giudice emetterà decreto ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura civile. con il quale richiederà alla parte ricorrente:

- di produrre il contratto ed il certificato di residenza dell'ingiunto;
- di specificare sulla base di quali clausole contrattuali si fonda il credito fatto valere in via monitoria per capitale, interessi, penali, onere accessori ecc. da indicare separatamente nei rispettivi importi;
- di specificare in particolare se nel contratto siano contenute le seguenti clausole e se il credito fatto valere si fonda su tali clausole: clausola derogatoria della competenza e della giurisdizione; clausola penale ed eventuali ragioni per le quali la stessa non sia di importo "*manifestamente eccessivo*"; clausola che disciplina gli interessi moratori ed eventuali ragioni per le quali tali interessi non debbano ritenersi di importo "*manifestamente eccessivo*"; clausola contenente i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine in deroga all'articolo 1186 del codice civile ed eventualmente il ricorrere in fatto dei presupposti previsti dall'articolo 1186 del codice civile.

I magistrati hanno altresì deciso che in caso di mancata risposta alla richiesta di integrazione o di integrazione ritenuta non esaustiva il giudice valuterà il rigetto del ricorso monitorio.

L'occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente  
(Valentina Pezzuti)